COMUNE DI TAURISANO
PROVINCIA DI LECCE
SETTORE PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

SCHEMA DI CONVENZIONE *PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DUE PUNTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI ACQUA POTABILE PREVIA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA.*

CIG n. Z400F26091

L'anno duemilaquattordicii, il mese di……, il giorno……, nell'Ufficio ……. del Comune di (.....), innanzi al sottoscritto……, in qualità di Segretario Generale del Comune, sono presenti i signori:

PREITE VITTORIO, nato a Taurisano il giorno 8 aprile 1950 (C.F. PRT VTR 50D08 L064W) che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Responsabile del Procedimento e del Settore "Promozione e Sviluppo del Territorio" del COMUNE DI TAURISANO (C.F. 81000230755) con sede alla Via Lopez 2 e, pertanto, agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta e che interviene in esecuzione del Decreto del Sindaco n.16 del 14.06.2011 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Unità Organizzativa Promozione Sviluppo del Territorio, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, di seguito denominato "concedente";

E

……nato a……il ……., C.F……., che interviene in legale rappresentanza della Ditta/Società , con sede legale in ……., C. F. e P. IVA……., di seguito denominata "concessionario";

si pattuisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con DGC n.34 del 19/03/14 ad oggetto: Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto "Casa dell'Acqua" si **MANIFESTAVA** l'indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, nei confronti dei Responsabili dei Settore Sviluppo e Promozione del Territorio, Assetto del Territorio e Ambiente, Vigili Urbani, ciascuno per le rispettive competenze:
 a. individuare due punti di installazione delle strutture "Casa dell'acqua" nelle seguenti aree (con annesse aiuole): Area mercatale, viale Unità d'Italia e Via S. Pellico;
 b. di procedere alla realizzazione del progetto "Casa dell'acqua" con la concessione delle aree pubbliche tramite procedura ad evidenza pubblica.
- il Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo del Territorio ha provveduto, pertanto, ad indire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 163/2006, con Determina Dirigenziale n. 284 del 13.05.2014 un bando di gara ***tramite procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico per la realizzazione e gestione di due punti di distribuzione automatica di acqua potabile previa concessione di occupazione di area pubblica***;
- con DGC n…. del ….. ad oggetto: ……. è stato approvato il progetto definitivo presentato in sede di gara;
- il Comune, all'esito della gara pubblica, con Determinazione dirigenziale …… ha aggiudicato alla ditta/società ……. la realizzazione e gestione di due punti di distribuzione automatica di acqua potabile previa concessione di occupazione di area pubblica;

- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro e diminuire l'impatto ambientale derivante dal trasporto e dallo smaltimento finale;

Tanto premesso,
le parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) – PREMESSA

Obiettivo della presente convenzione è di regolare contrattualmente i rapporti tra le Parti, connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle Case dell'Acqua, localizzate su aree pubbliche e manutenzione delle aiuole attigue.

ART. 2) – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune affida in concessione, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. al concessionario, che accetta, l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione di n. 2 impianti di distribuzione di acqua microfiltrata naturale e gasata denominati "casa dell'acqua", previa concessione di suolo pubblico, sulle seguenti aree comunali:

1. Area mercatale, Piazza Unità d'Italia, in sostituzione della fontanina pubblica;
2. Via S. Pellico (in sostituzione della fontanina pubblica).

Alle superfici in concessione (m^2 5.00) sono annesse, con sola finalità gestoria, le aiuole circostanti.
Il previsto intervento consiste:

a) nella progettazione esecutiva di ciascuna casa dell'acqua;
b) nella realizzazione di n. 2 impianti di distribuzione di acqua filtrata,
c) nella gestione a propria cura e spese delle strutture realizzate e delle aiuole circostanti.

Il progetto, allegato al presente contratto, con ogni elaborato che lo compone, costituisce in ogni caso la fonte primaria per la miglior descrizione delle opere di cui al precedente comma con l'indicazione delle loro caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche e lo standard dei servizi richiesti.
La superficie concessa per ognuna delle Case dell'Acqua non potrà eccedere mq 5,00.
Sono annesse, solo per gli aspetti di manutenzione e gestionali, le aiuole circostanti alle aree in concessione. Al concessionario sarà richiesto il pagamento della tassa di occupazione di spazi e ed aree pubbliche per l'area (mq 5,00) effettivamente occupata dalla struttura.

ART. 3) - DURATA DEL CONTRATTO E DISPONIBILITÀ DEI SUOLI

Il contratto di concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), con decorso dalla data di stipula della presente convenzione. Su richiesta del concessionario, che dovrà pervenire almeno due mesi prima della scadenza, la concessione potrà essere, eventualmente, prolungata per un massimo di pari periodo, ad esclusiva discrezione del Comune.
Dopo la stipula della convenzione si procederà alla consegna dell'area. Il verbale redatto, congiuntamente dalle parti, in forma dettagliata potrà contenere anche una documentazione fotografica.
La gestione comprenderà la manutenzione ordinaria, straordinaria e funzionale, oltreché delle strutture da realizzare, delle aiuole circostanti ed annesse alle aree concesse, dall'inizio dalla data di stipula della presente convenzione.
Tutti i costi per l'installazione/realizzazione/gestione delle strutture ed aiuole annesse cederanno a carico del concessionario.

ART. 4) – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

Il concessionario procederà alla realizzazione ed installazione, con le modalità individuate nel progetto esecutivo, nelle relazioni ed elaborati progettuali presentati in sede di gara, nel rispetto delle caratteristiche strutturali, funzionali ed impiantistiche di cui al bando e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge.
Le strutture realizzate non potranno subire modificazioni nella destinazione d'uso, per tutta la durata della concessione.
Le strutture e gli impianti dovranno essere realizzati ed installati da aziende debitamente certificate e qualificate e nel rispetto delle disposizioni vigenti.
I distributori del prodotto dovranno avere tipologia, caratteristiche e dimensioni conformi alle normative vigenti in materia, sia comunitarie che nazionali.

ART. 5) – PROVENTI DI GESTIONE E CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Il Concessionario si obbliga ad effettuare, a decorrere dalla data di ultimazione di tutte le opere, fino al termine di durata della Concessione, la gestione funzionale ed economica degli immobili ed impianti realizzati ed installati. I proventi della gestione saranno introitati a titolo di corrispettivo dal concessionario.
Parimenti assume l'obbligo di manutere e gestire, sia dal punto di vista estetico che da quello prettamente funzionale, le aiuole circostanti ed annesse alle aree in concessione, come da proposta in sede di gara.
A favore del Concessionario vengono riconosciuti tutti i proventi derivanti dalla vendita all'utenza.
In particolare per l'acqua, prodotta e distribuita attraverso gli impianti, il prezzo delle varie tipologie di acqua non dovrà superare, almeno per tre anni dalla data di inizio dell'erogazione, il costo massimo di 5 centesimi di euro al litro o quello, inferiore, scaturito dalla gara ad evidenza pubblica.
Eventuali variazioni in aumento di detto prezzo di vendita potranno essere applicate dal gestore solo previo accordo formalmente espresso da parte dell'Amministrazione Comunale. In caso di mancato accordo su eventuali variazioni del prezzo di vendita al pubblico dell'acqua è facoltà del Comune di Taurisano provvedere alla revoca del contratto.
L'aggiudicatario potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo dell'acqua erogata dall'impianto, quali ad esempio cestelli porta bottiglie, ecc.

Art.6) – DURATA DEI LAVORI

Il Concessionario si impegna entro n. 90 gg (novanta) consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto, alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento di che trattasi, salvo proroga per motivi non imputabili all'offerente.
Il Concessionario in conformità al bando e progetto presentato ed approvato, si impegna alla realizzazione delle opere complete in ogni parte e finitura.
In caso di ritardi o inadempienze l'A.C. potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione e dal bando, con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 7) PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'impianto per il trattamento e l'erogazione dell'acqua così come le strutture che lo contengono sono beni strumentali di proprietà esclusiva dell'aggiudicatario.

Esse sono gestite dal concessionario. Resta inteso che il Comune potrà utilizzare le Case dell'Acqua come punto di riferimento o luogo di aggregazione per iniziative ambientali, culturali ecc.
Le strutture dovranno essere smantellate e ripristinato lo stato dei luoghi alla conclusione del contratto, per qualsiasi motivo avvenga (scadenza/recesso/risoluzione ecc.), fatta salva la eventuale possibilità di proroga del contratto medesimo a discrezione dell'A.C..
Il corrispettivo riconosciuto all'Amministrazione dal concessionario per l'occupazione del suolo pubblico è fissato in € ……, come risultante dal rialzo offerto.
Il concessionario verserà anticipatamente il canone annuo in un'unica soluzione (tenendo come mese di riferimento quello di stipula del contratto).
Detto canone potrà essere aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.
Le parti, in pendenza dello spirare del contratto di concessione, effettueranno un apposito verbale, al fine di constatare lo stato dei luoghi.
La concessione, la realizzazione e la gestione delle strutture, compresa quella delle aiuole attigue, di cui alla presente convenzione, restano a totale rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai responsabile in alcun modo per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita e dell'attività esercitata/svolta. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione comprensiva delle attività gestionali (anche delle aree limitrofe).

ART. 8) ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a:

a) provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di due strutture attrezzate con rispettivi distributori di acqua potabile, accessibili ai disabili ed aventi le caratteristiche tecniche offerte in sede di gara per l'assegnazione della concessione e dal progetto esecutivo (corredato da tutti i pareri necessari allo stesso ed alla realizzazione delle opere ivi previste);
b) eseguire tutti gli allacciamenti, l'installazione dei contatori ed i lavori di propria competenza nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute;
c) provvedere all'attivazione/intestazione delle utenze (acqua, energia elettrica, Tosap ecc.) ed al pagamento dei consumi relativi alle stesse, per tutta la durata della concessione;
d) richiedere l'eventuale agibilità e presentare le segnalazioni e notifiche al fine dell'esercizio dell'attività;
e) gestire, a propria cura e spese,
 a. il servizio di distribuzione di acqua di rete naturale, gasata e refrigerata, assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità;
 b. le aiuoli circostanti alle aree in concessione;
f) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria, a propria cura e spese, delle strutture realizzate, degli impianti e delle aiuole limitrofe;
g) garantire l'ispezione, la pulizia, il trattamento e la disinfezione periodica e l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per il regolare e costante funzionamento degli impianti (con riscontro positivo entro le …….. ore lavorative), ogni responsabilità al riguardo ricadrà sul concessionario;
h) non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;
i) mantenere pulita l'area e quant'altro necessario al decoro pubblico dell'area stessa;

j) fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazioni e guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul pannello grafico e/o elettronico;
k) corrispondere al Comune di Taurisano la tassa di occupazione di suolo pubblico come offerto in sede di gara;
l) stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi a fronte dei rischi derivanti dall'attività esercitata per un massimale non inferiore a € 200.000,00;
m) garantire l'apertura degli impianti di erogazione per almeno 14 ore giornaliere di funzionamento.

Il Concedente, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

Il concessionario si obbliga altresì per l'intero periodo della convenzione:

- ✓ ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione, regolanti la gestione delle strutture e degli impianti costruiti;
- ✓ a mantenere le strutture realizzate in condizioni di piena efficienza e di decoro in modo da garantire agli utenti la regolarità del servizi;
- ✓ a condividere con il Comune eventuali iniziative per la sostenibilità ambientale;
- ✓ a sorvegliare l'area mediante idoneo impianto di videosorveglianza;
- ✓ a fornire per il tramite dell'apposita bacheca:
 - o indicazioni relative alle modalità di prelievo dell'acqua;
 - o informazioni in merito alla qualità dell'acqua, sue caratteristiche e controlli messi in atto;
 - o un numero telefonico per eventuali comunicazioni ed informazioni relative al servizio.

ART. 9) CUSTODIA, VIGILANZA E CONTROLLI

Il concessionario è custode delle strutture realizzate, con relativi impianti, e delle aiuole circostanti per tutta la durata del tempo contrattuale.
In ordine al rigoroso rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto l'A.C. si riserva di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

ART. 10) – MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI

Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario.
Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature ed impianti nonché a mantenere in efficienza le stesse.
Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.

Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti circostanti.
L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di eseguire verifiche ispettive su quanto oggetto di concessione e aiuole circostanti, accertando, in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per riportare alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.
Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, l'Amministrazione concedente procederà, ai sensi del successivo art. 15, per inadempimento contrattuale con le modalità di cui all'art. 26 dello stesso bando.

ART. 11) – RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri collaboratori sollevando e manlevando il Comune da ogni pretesa e domanda di terzi.
Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare, nella prestazione di servizi ed aree gestite, personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
- rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
- rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative.

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione dell' impianto e delle aiuole.
Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere.
Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente, relativi alla corretta esecuzione e gestione delle strutture ed aree.

ART. 12) - MODALITÀ DI GESTIONE

Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le strutture realizzate, i servizi ed aree connesse secondo le proprie scelte imprenditoriali.
È vietata la subconcessione, fatta eccezione per la fattispecie del subentro preventivamente autorizzata dal Comune.
Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.

ART.13) – PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, le penali da applicare sono stabilite dall'art.26 del Bando.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al citato articolo, verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto e inviati tramite A.R. o posta elettronica certificata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.
È ammessa, dietro presentazione di motivate deduzioni, da parte del concessionario, la totale o parziale disapplicazione della Penale: ad esempio quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante.
L'aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione da parte del Comune di Taurisano. Qualora dette deduzioni non risultassero accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz'altro applicate le penali sopra indicate.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.
Il concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione; in questo caso, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro i 30 giorni successivi alla data di invio della comunicazione di rivalsa.
Si intende fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa di inadempimenti contrattuali.

ART. 14) - FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Si dà atto che il concessionario ha presentato in sede di gara le seguenti garanzie:

- Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

Si dà atto altresì che il concessionario, prima della stipula del presente contratto, ha presentato:

a) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (totale canone annuale relativo alle due aree concesse e riferito all'intero periodo di concessione) così come definito all'articolo 5 del presente bando.
b) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a fronte dei rischi derivanti dall'attività svolta per un massimale non inferiore a € 200.000,00.

La garanzia fideiussoria o cauzione verrà svincolata e la polizza assicurativa dovrà essere mantenuta fino allo scadere del contratto di servizio.

La garanzia potrà essere presentata sotto forma di fideiussione o cauzione. La cauzione può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli di debito pubblico presso la Tesoreria comunale. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
La fideiussione, salvo le specificità previste dall'art. 24 del bando per la cauzione provvisoria, deve:

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
c) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro 15 (*quindici*) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice;

L'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento in considerazione della presentazione di certificazioni:
1. UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
2. UNI EN ISO 9001: 2008 del sistema di gestione della qualità aziendale

ART.15) – RISOLUZIONE, RECESSO, SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida e concessione di congruo termine per fornire controdeduzioni e giustificazioni, come previsto dall'art. 26 del bando, anche per una sola delle seguenti cause:

1. fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
2. chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
3. qualora si verifichi una sub concessione o cessione a terzi, fatta eccezione per la fattispecie del subentro autorizzata preventivamente dal Comune di Taurisano;
4. nelle ipotesi previste dall'articolo 26 del bando;
5. mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T.;
6. per violazione agli obblighi previsti dall'atto di concessione dell'area pubblica (particolari prescrizioni etc.);
7. mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste;
8. violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, impianti ed aiuole connesse;
9. assenza di accordo nella rideterminazione del prezzo dell'acqua come previsto dal punto 9.4 del bando;
10. non aver comunicato tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici e amministrativi;
11. in generale, per violazione delle disposizioni di cui al presente bando e quelle concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (per esempio abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o i relativi provvedimenti di variazione).

Si attiverà inoltre la risoluzione del presente contratto nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. oltreché nel caso di violazione di cui al successivo art. 16.

Il concessionario potrà recedere dalla concessione–contratto, prima della scadenza naturale, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo qualora dimostri che l'iniziativa diventi antieconomica.

Parimenti è riconosciuta al Concedente la facoltà di recedere anticipatamente in qualunque momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico, dandone avviso al Concessionario, mediante lettera raccomandata a.r. , con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto. Il recesso avrà luogo senza che il concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa di sorta.

Ai sensi dell'art. 9.1 del bando le strutture dovranno essere smantellate e ripristinato lo stato dei luoghi allo scadere del contratto ovvero a recesso anticipato o risoluzione, ciò comporterà, del pari, in automatico, la decadenza della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

La risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. produrrà l'automatico incameramento della cauzione definitiva.

ART. 16) – CODICE di COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Taurisano, approvato con deliberazione della G.G. n. 8 del 20/01/2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente copia del Codice stesso per una sua più completa conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.
L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine perentorio non superiore 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove queste non fossero presentate o non fossero ritenute idonee, procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 17) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora le parti non riescano a superare bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa od in dipendenza dell'osservanza, della interpretazione e della esecuzione della presente convenzione, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato ma, comunque, inerente all'esercizio della concessione, si ricorrerà a giudizio, secondo la vigente normativa in materia, la cui competenza è consensualmente, fin d'ora, riconosciuta ed attribuita al Foro di Lecce.

ART. 18) - REGISTRAZIONE

Le spese e la registrazione del presente atto, da effettuare a cura del Concedente, saranno a carico del Concessionario, così come le imposte e le tasse ad essa afferenti, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 19) - ALLEGATI

Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati, anche quando non siano materialmente uniti al testo della convenzione:

- DGC n. 34 del 19.03.2014 "Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto "Casa dell'Acqua",
- Determinazione n. 284 del 13 maggio 2014 ad oggetto: "*Approvazione avviso pubblico per gara tramite procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico per la realizzazione e gestione di due punti di distribuzione automatica di acqua potabile previa concessione di occupazione di area pubblica*"
- DGC n…….. del …….. ad oggetto: Approvazione progetto esecutivo.,
- Determinazione dirigenziale n……..del…… di aggiudicazione definitiva,
- Bando/disciplinare di gara,
- Progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture,
- Offerta tecnico/gestionale e offerta economica.

Il contenuto dei predetti allegati è fonte regolatrice dei rapporti di Concessione, subordinatamente alle previsioni della presente Convenzione, che prevale in ogni caso di eventuale contrasto o vacanza di previsioni.

ART. 20) - RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto disposto:

- D.Lgs n. 163/2006
- D.P.R. n. 207/2010
- Codice civile
- Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- Codice di comportamento dei dipendenti comunali

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI ……._____

IL CONCESSIONARIO_____